



Scintille di Psicosintesi APS

Verbale di Assemblea dei soci **del circolo ARCI "Scintille di Psicosintesi - APS"**

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 18, presso la sede sociale, sita a Cumiana in Via Giaveno 88/22, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Scintille di Psicosintesi - APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto** ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 e del D.L.73/2022 art 26bis.
- 2) **Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig./ra Maria Angela Miglio, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig./ra Antonella Barretta.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, rileva altresì le presenze di n° 11 soci e dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che, al fine di portare a termine la procedura di trasmigrazione dell'associazione del Registro nazionale delle APS al RUNTS, la Regione Piemonte richiede la modifica di alcune clausole statutarie.

Nello specifico si propone la modifica degli art 3 – 15 – 16 – 18.

Si procede quindi alla lettura degli articoli da modificare evidenziando le differenze e le modifiche richieste dalla Regione Piemonte e necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità con le modifiche apportate.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare lo statuto con la modifica degli articoli sopra descritti,

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà inoltrato alla Regione Piemonte e depositato presso la sede del comitato ARCI Valle Susa-Pinerolo APS.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

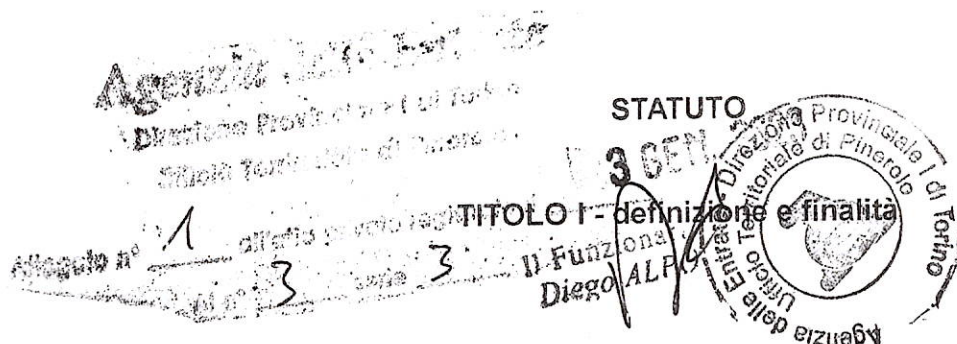
La Presidente
Maria Angela Miglio

La Segretaria
Antonella Barretta

Agencia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo
n. 3 GEN 2023 - 3
SEDE 3
ESENSE

Il Funzionario
Diego ALRO





ART. 1 – È costituita con sede a Cumiana (TO) in via Giaveno n. 88/22 un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, che assume la denominazione di: **"Associazione Scintille di Psicosintesi APS"**.

ART. 2 – L'Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale a carattere volontario e democratico. L'Associazione non persegue finalità di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ed ha durata illimitata, fino a quando l'Assemblea non ne deliberi lo scioglimento nei modi previsti dall'art. 18.

ART. 3 – Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, dei principi ecosostenibili e la diffusione della Psicosintesi contribuendo in tal modo al benessere psicofisico e spirituale e alla crescita culturale e civile dei propri soci/e e della comunità locale.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Nello specifico l'associazione si propone di promuovere ed organizzare:

- attività di formazione (corsi, seminari, workshop nell'ambito del benessere della persona)
- dibattiti, conferenze
- attività laboratoriali in ambito espressivo e artistico
- attività ludico ricreative di formazione e informazione
- accompagnamento della persona e di piccoli gruppi in percorsi di crescita personale;

- sviluppo di buone pratiche in ambito socio culturale ed ambientale
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini promuovendo la democrazia, lo scambio tra culture diverse, la solidarietà e la difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell'ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II – I Soci

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza politica e religiosa, etnia, lingua e cittadinanza.

ART. 5 – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Per essere ammessi a socio è necessario:

- Formulare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.

ART. 7 - È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato sul libro soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 8 - I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione stessa, a riunirsi in un' assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, di eleggere ed essere eletti componenti degli organismi sociali, discutere ed approvare i bilanci di esercizio, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, approvare le modifiche allo statuto.

ART. 9 - I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprendibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile o rivalutabile.

ART. 10 - La qualifica di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni; espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando sia accertato che un socio si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso

entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

TITOLO III - Patrimonio, risorse, amministrazione

ART. 11 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa,
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio

all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

ART. 13 - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.3, per nuovi impianti o attrezzature, o devolute ad altre associazioni per finalità sociali e di solidarietà.

TITOLO IV - Organismi dell'Associazione

ART. 14 – Gli organismi rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 15 – Assemblee dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all'interno della sede contenente ordine del giorno, data, ora e luogo di prima e seconda convocazione, con preavviso di gg. 15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/10 dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente

costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non è ammessa la delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 Aprile successivo. Essa:

- approva il bilancio;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- elegge e revoca gli organismi direttivi e quelli di garanzia e controllo secondo la scadenza prevista;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva i regolamenti;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal precedente art.13.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione occorrono necessita la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 18.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione, di norma, avverrà a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione

dei Soci per la consultazione.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 un massimo di 9 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.

Il Direttivo può fissare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - redigere il bilancio di esercizio
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con

le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'eventuale istituzione di sedi secondarie ove ne ravvisasse la necessità;
- deliberare eventuali affiliazioni o adesioni ad associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportiva, e/o Federazioni sportive;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

ART. 17 – Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno verrà eletto il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti-

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 4 anni, sono rieleggibili ed incompatibili con la carica di Consigliere.

TITOLO V - norme finali e transitorie

ART. 18 – Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'Assemblea appositamente convocata, con un voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dalla stessa Assemblea ed in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in

caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

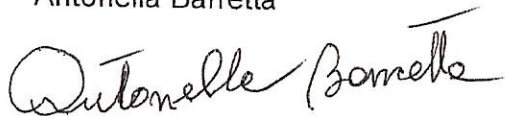
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 19 – Rinvio

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea ai sensi del codice civile e delle norme vigenti.

IL SEGRETARIO

Antonella Barretta

Handwritten signature of Antonella Barretta in black ink.

IL PRESIDENTE

Maria Angela Miglio

Handwritten signature of Maria Angela Miglio in black ink.